

N. [REDACTED] R.G. Dib.
N. [REDACTED] R.G.N.R.

Sentenza n. 3667/24

Data deposito 04-11-2024

Data irrevocabilità _____

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Merriola

N. _____ / _____ Reg. Esec.
N. Campione Penale _____
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE PENALE PREDIBATTIMENTALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico dott. Domenico Diograzia, all'udienza di comparizione predibattimentale del 10.10.2024, con l'intervento del PM, dott. Luigi Alberto Cannavale e con l'assistenza del Cancelliere esperto, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale di primo grado a carico di:

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in corso

Libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED], Foro di Salerno

I M P U T A T O

A. delitto punito dall'art. 582, 585 comma 1 in relazione all'art. 577 comma 1 n.1 c.p., 585 comma 2 n.2), 94 comma 3 c.p., perché nel corso di una lite domestica all'interno della propria abitazione lanciava un coltello da cucina verso il padre, [REDACTED], colpendolo alla testa, così cagionandogli delle lesioni, diagnosticate come "ferita lacero-contusa sul cuoio capelluto" da cui derivava una malattia.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 585 comma 2 n. 2) c.p. per aver commesso il fatto con un coltello da cucina.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 94 comma 3 c.p. per aver commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti da parte di soggetto dedito all'uso di tali sostanze (cannabinoidi e cocaina).

Fatto commesso a [REDACTED] il 12 marzo 2023

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 07.03.2024 l'imputato era tratto a giudizio per la celebrazione dell'udienza di comparizione predibattimentale di cui all'art. 554-bis c.p.p.

All'udienza del 13.06.24 il giudice disponeva il rinnovo delle notifiche all'imputato presso il domicilio eletto e rinviava in prosieguo.

Alla odierna udienza del 10.10.2024, accertata la regolarità del contraddittorio, la difesa depositava memoria difensiva e consulenza psichiatrica di parte alla quale si riportava. Il giudice si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale pronunciava, mediante lettura del dispositivo, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p.

Sulla scorta degli atti trasmessi dal PM ai sensi dell'art. 553 c.p.p., la vicenda può ricostruirsi come segue.

In data 12.03.23 [REDACTED], padre dell'imputato, sporgeva querela rappresentando che, nell'ambito di un diverbio intercorso con suo figlio [REDACTED], quest'ultimo si agitava e gli scagliava contro un coltello da tavolo con punta tonda, attingendolo leggermente alla testa e provocandogli un'escoriazione al cuoio capelluto per la quale non reputava necessario il ricorso alle cure ospedaliere, sicché la stessa veniva medicata sul posto dai sanitari intervenuti, senza bisogno di suturazioni.

Il querelante precisava che da alcuni giorni il figlio teneva un atteggiamento aggressivo, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti, ed infatti il giorno precedente veniva già sporta altra denuncia per le minacce proferite dall'[REDACTED] all'indirizzo dei genitori.

Del pari, in data 16.03.23 si verificava un ulteriore litigio per il quale si rendeva necessario il ricovero forzato dell'[REDACTED] presso il reparto di psichiatria c/o nosocomio San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona.

Ebbene, per tutti gli episodi citati ricorreva il medesimo contesto, caratterizzato dallo stato di alterazione psicofisica dell'[REDACTED] che dava luogo a diverbi familiari scaturiti da banali pretesti, per lo più legati alla richiesta di denaro.

Gli scatti d'ira e le tendenze aggressive si manifestavano anche prima del fatto di cui vi è processo, ed è in tale contesto che si inserisce la determinazione dell'[REDACTED] padre a sporgere querela.

Nella memoria difensiva depositata all'udienza del 10.10.24 si evidenziava che *"all'ingresso nel reparto, all'esame tossicologico effettuato si riscontrava positività per cannabinoidi e cocaina" (cfr. nota a firma del dott. [REDACTED], responsabile del reparto), e che la diagnosi di dimissione fosse quella di "disturbi psichici e comportamentali indotti da abuso di sostanze (episodio maniacale per uso di cannabis e cocaina)"*.

Come specificato nella consulenza psichiatrica a firma del dott. [REDACTED], la cui relazione veniva allegata alla memoria suddetta, gli stati maniacali si manifestano attraverso l'espansione dell'umore con possibilità di agitazione, la irascibilità ed impulsività con conseguente incapacità di autocontrollo e possibilità di tenere reazioni, anche improvvise ed imprevedibili, occasionate da banali stimoli. Siffatta incapacità di autocontrollo (causata dal concreto stato patologico) si traduceva nell'incapacità di volere al momento del fatto.

Sul punto, come altresì precisato nella consulenza di parte, *"un quadro grave come quello presente al momento del ricovero in TSO con necessità di mezzi di contenzione meccanica comprometteva indubbiamente entrambe le capacità (n.d.r. di intendere e volere), ma anche la sola patologica impulsività propria dello status maniacale (stato perdurante già da epoca precedente al ricovero e presente al momento del fatto) consente di affermare la esclusione dell'imputabilità, per capacità di autocontrollo e autodeterminazione"*. Se ne ricava che la patologia incide direttamente sul processo volitivo, provocando in tal modo la compromissione della capacità di intendere e di volere, rilevante ai sensi dell'art. 85 c.p., vieppiù che nelle argomentazioni rese dal consulente si legge che *"al momento del fatto, anche se il meccanismo criminogeno primario fu costituito dall'incapacità di autocontrollo e quindi da incapacità di volere, va ammessa, in via secondaria e contestuale, anche una compromissione della capacità di intendere nel senso che il soggetto, accecato dalla tempesta emotiva in atto, non aveva in quel momento lucida e piena consapevolezza della portata e delle conseguenze dell'atto che poneva in essere"*.

In breve, l'imputato al momento del fatto era palesemente affetto da episodio maniacale, successivamente regredito con cure psichiatriche, patologia la cui insorgenza veniva indotta o agevolata dall'abuso di sostanze stupefacenti.

Da quanto asserito sembra desumersi che l'[REDACTED], al momento del fatto, fosse incapace di intendere e di volere per vizio di mente, come reso evidente dal quadro clinico che l'imputato presentava al momento del ricovero in ospedale che, sebbene avvenuto quattro giorni successivi all'episodio, può essere riferito anche ai comportamenti pregressi, stante la condizione psicofisica tendenzialmente immutata nell'arco dei giorni in cui avveniva rispettivamente l'aggressione (e, prima ancora, le minacce) e la disposizione del TSO.

Sul tema deve rilevarsi come, ai fini della prognosi processuale, l'aggravante oggetto di contestazione (ex art. 94 comma terzo cp) presuppone la prova della dedizione all'uso di sostanze stupefacenti (in termini di fatto parificata all'abitudine dell'uso).

Il dato emergerebbe dal racconto del genitore in una fase di allarme critico rispetto ai comportamenti in famiglia del figlio. Allarme che tendeva a valorizzare gli elementi sulla base dei quali sollecitare un intervento urgente di pubblica sicurezza piuttosto che una oggettiva e precisa descrizione della condizione del denunciato.

Il dato, dunque, non emerge sulla scorta di risultanze acquisite aliunde ovvero in riferimento a riferimenti dichiarativi specifici sul punto.

Il che, a fronte della riconciliazione e della remissione di querela, esclude che possa pervenirsi, nel dibattimento, ad un accertamento probante degli elementi di fatto che comproverebbero il dato circostanziale a carico.

Deve altresì considerarsi, per completezza, la natura delle lesioni riportate, consistite in una escoriazione del cuoio capelluto (è allegato reperto fotografico in atti), peraltro medicata senza bisogno di suturazione; l'evento lesivo, pur integrando la malattia descritta dalla fattispecie incriminatrice, può dirsi pertanto di minima risonanza.

A tale proposito, va tenuto in debito conto che, per come anticipato, il genitore in data 04.12.23 rimetteva la querela; tale circostanza, pur non sortendo effetti in merito alla procedibilità del reato (per il quale si procede d'ufficio), è quantomeno sintomatica di un mutamento di contesto rispetto a quello che lo aveva indotto a sporgere querela, a riprova del cambiamento migliorativo mostrato dall'██████████ il quale intraprendeva un percorso di recupero e reinserimento sociale svolgendo attività sportiva calcistica e financo trovando lavoro quale ausiliario del traffico presso il Comune ██████████ con contratto a tempo determinato.

Tra l'altro, dall'episodio occorso non residuava una valutazione di pericolosità sociale, attesa la risposta positiva della terapia osservata dall'imputato, anche a seguito della maturata consapevolezza degli effetti dell'uso di stupefacenti, che ██████████ dichiarava di non voler più assumere.

Pertanto, la tenuità dell'evento lesivo, l'intervenuta remissione della querela e il mutamento di vita dell'imputato, che si inseriva nel contesto sociale e lavorativo, sono ulteriori elementi valutabili ai fini della prognosi oggetto del presente vaglio.


Dovendo in via primaria darsi conto che gli elementi acquisiti depongono per la insostenibilità dell'accusa nel giudizio in riferimento alla prova dell'imputabilità del prevenuto, escluda in ragione di uno stato patologico complesso.

Per quanto sopra esposto deve ritenersi che le evidenze probatorie non consentano di poter formulare, in vista del giudizio, una ragionevole previsione di condanna dell'imputato in ordine ai fatti ascritti.

P.Q.M.

Letto l'art. 554 ter cpp dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al delitto ascritto, perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Motivazione riservata a gg. 30
Salerno, 10.10.2024



Il Giudice
dott. Domenico Diograzia